

RECEIVED
2023/01/10
10:22:10



04 198 - 23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FRANCESCO MARIA CIAMPI
LUCIA VIGNALE
GABRIELLA CAPPELLO
MARIAROSARIA BRUNO
FABIO ANTEZZA

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 4/2023
CC - 10/01/2023
R.G.N. 24944/2022
Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di REGGIO CALABRIA

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza 1° marzo 2022 la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza pronunciata il 20 maggio 2021 dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria con la quale _____ (omissis) ; era stata dichiarata responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 5 e n. 7 cod. pen. commesso a _____ (omissis) _____ (omissis) e, ritenuta la diminuzione della minore età equivalente alle contestate aggravanti, condannata alla pena di mesi otto di reclusione ed € 250,00 di multa.

L'inammissibilità è stata dichiarata perché l'appello è stato proposto dal difensore d'ufficio nominato dal giudice – ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. – in sostituzione del difensore titolare che non era presente all'udienza di discussione.

2. Contro la sentenza, ha proposto tempestivo ricorso il difensore che aveva proposto l'appello deducendo erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente rileva che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. è comunque titolare di un potere di impugnazione, non sostitutivo rispetto a quello del difensore titolare, ma aggiuntivo rispetto ad esso, sicché – ferma restando la possibilità per il difensore titolare di proporre impugnazione superando quanto eventualmente fatto in sua vece – nel silenzio del difensore titolare, l'impugnazione proposta dal sostituto non può essere considerata inammissibile.

3. Con memoria scritta, tempestivamente depositata, il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso è fondato.

5. Si deve premettere che _____ (omissis) ; non è mai stata assistita nel corso del procedimento da un difensore di fiducia. Il difensore da lei nominato, infatti, non ha accettato il mandato e, pertanto, si è proceduto alla nomina di un difensore d'ufficio cui sono stati notificati l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e il decreto di rinvio a giudizio. Il difensore nominato, pur avendo ricevuto rituale notifica del decreto di rinvio a giudizio, non è comparso in udienza ed è stato sostituito ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. sia nelle udienze istruttorie che nell'udienza di discussione. L'appello è stato proposto dal difensore che è stato nominato, in sostituzione del difensore

d'ufficio non comparso, all'udienza di discussione conclusa con la lettura del dispositivo.

6. Tanto premesso si deve ricordare che, come da tempo sottolineato dalle Sezioni unite di questa Corte, al fine di assicurare la continuità dell'assistenza tecnico-giuridica e di garantire la concreta ed efficace tutela dei diritti dell'imputato, il codice di rito ha equiparato la difesa d'ufficio a quella di fiducia, nel senso che entrambe si caratterizzano per l'immutabilità del difensore fino all'eventuale dispensa dell'incarico o all'avvenuta nomina fiduciaria. «Pertanto, qualora occorra sostituire il difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, in situazioni che, di per sé, non comportano la revoca del mandato fiduciario per l'uno o la dispensa dall'incarico per l'altro (e che si possono individuare, secondo il disposto dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., nelle ipotesi in cui il difensore non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa) il titolare dell'ufficio di difesa rimane sempre l'originario difensore designato il quale, cessata la situazione che alla sostituzione ha dato causa, può riprendere immediatamente il suo ruolo e ricominciare a svolgere le sue funzioni non richiedendo la legge, proprio per la immutabilità della difesa e per l'automatismo della reintegrazione, comunicazioni o preavvisi di sorta». Questo comporta che il difensore titolare dell'ufficio sia l'unico destinatario della notifica di atti destinati alla difesa, ma non comporta che egli sia l'unico soggetto legittimato a proporre impugnazione. L'esigenza di non costringere la sostituzione del difensore di ufficio in limiti temporali aprioristicamente determinati o di correlarla a cadenze o a momenti processuali prestabiliti e l'impossibilità di pretendere dal difensore "sostituito" comunicazioni circa le cause ed i tempi di durata dell'impedimento, hanno indotto infatti la giurisprudenza di legittimità a ritenere «utilmente proposta l'impugnazione da parte del difensore "sostituito" che, nei tempi e con le forme prescritte dalla legge, abbia preso l'iniziativa di presentare gravame a fronte del silenzio del difensore "sostituito"» Si è osservato, infatti, che tale intervento, «di per sé costituisce un'innegabile forma di garanzia per l'imputato e di salvaguardia dei suoi interessi» e, tuttavia, non produce «effetti vincolanti per il difensore titolare dell'ufficio, al quale va coerentemente riconosciuto il diritto, se ancora nei termini, di proporre l'impugnazione, così superando quanto fatto in sua vece» (Sez. U, n. 22 del 11/11/1994, Nicoletti, Rv. 199398).

Tale orientamento, cui la giurisprudenza successiva si è sempre attenuta, è stato recentemente ribadito. Si è affermato, infatti, che «il difensore di ufficio nominato, a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., in sostituzione di quello di fiducia non comparso, ne esercita i diritti e ne assume i doveri fino al momento in cui il sostituito non vi provveda personalmente, sicché la sua

impugnazione è utilmente proposta e permette l'instaurazione del giudizio di gravame, spiegando effetto fino a quando il difensore di fiducia non presenti, a propria volta, tempestiva impugnazione» (Sez. 5, n. 10697 del 16/12/2021, dep. 2022, Torelli, Rv. 282938). Tale principio opera per il "sostituto" del difensore di fiducia, e dunque deve operare anche (e a maggior ragione) per il sostituto del difensore d'ufficio. Tale era, nel caso di specie, l'appellante, che ha proposto tempestiva impugnazione nel silenzio del difensore titolare.

7. Per quanto esposto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.


La minore età dell'imputata impone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.

Così deciso il 10 gennaio 2023

Il Consigliere estensore
Lucia Vignale



Il Presidente
Francesco Maria Ciampi



In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

REGGIO CALABRIA
Corte di Appello
10 gennaio 2023



IL FUNZIONARIO CALEFIZIARIO

